

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1041 DEL 30/07/2026

Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP
Area Attività Commerciali e SUAP

Numero proposta: 1221 / 2026

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro. Il provvedimento non comporta spesa

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

L'Anno duemilaventisei, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale in collegamento telematico da remoto.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	Emmanuel Conte	Assessore	SI
Giuseppe Sala	Sindaco	SI	Elena Eva Maria Grandi	Assessora	SI
Anna Scavuzzo	Vicesindaca	SI	Marco Pietro Granelli	Assessore	NO
Lamberto Bertole'	Assessore	SI	Marco Mazzei	Assessore	SI
Fabio Bottero	Assessore	SI	Martina Riva	Assessora	SI
Alessia Cappello	Assessora	SI	Gaia Romani	Assessora	SI
Arianna Maria Censi	Assessora	SI	Tommaso Sacchi	Assessore	NO

Assume la presidenza il Sindaco Giuseppe Sala

Partecipa il Segretario Generale Antonio Sebastiano Purcaro

Assiste il Vice Segretario Generale vicario Andrea Zuccotti

Assiste il Direttore Generale Christian Malangone

IL PRESIDENTE

verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;
vista la proposta dell'Assessora Alessia Cappello in allegato, illustrata nella seduta;
dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013, tutti allegati quali parti integranti la presente deliberazione;
ritenuta la proposta meritevole di approvazione per motivazioni in essa indicate;
con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegata quale parte integrante.
Con separata e unanime votazione, data l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Proposta di delibera N° 1221 / 2026

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro. Il provvedimento non comporta spesa

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

SU PROPOSTA DI

**Il Direttore di AREA ATTIVITA'
COMMERCIALI E SUAP**

Firmato digitalmente da Fabio
Mancuso

**Il Direttore di DIREZIONE
SPECIALISTICA
AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI - SUAP**

Firmato digitalmente da Luigi
Draisci

**L'Assessora allo Sviluppo
Economico e Politiche del
Lavoro**

Firmato digitalmente da Alessia
Cappello

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP
Area Attività Commerciali e SUAP**

Numero proposta: 1221 / 2026

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro. Il provvedimento non comporta spesa

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Premesso che

L'Area Attività Commerciali e SUAP ha tra le sue competenze il presidio delle attività di programmazione, organizzazione, autorizzazione, gestione, regolazione e controllo dei posteggi extramercato. Tra le competenze c'è altresì la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni, pluriennali o meno, su posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2026-2028" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 18 dicembre 2025 ha previsto quale obiettivo strategico la promozione e incentivazione del sistema commerciale quale risorsa per la valorizzazione della Città.

In coerenza con i processi di riqualificazione e trasformazione urbana, è prevista la rivisitazione e la riorganizzazione della mappa complessiva dei posteggi extramercato per la collocazione, la dimensione, la frequenza, la cadenza e gli orari di esercizio dell'attività commerciale, con l'obiettivo di collocare i posteggi in modo più razionale e ordinato, minimizzare l'impatto sul quartiere ospitante e assicurare tutte le misure organizzative e logistiche richieste dalle normative (in evoluzione) in materia di sicurezza (impianti elettrici e del gas, circolazione stradale, ecc.) ma anche allo scopo di risolvere criticità legate a pulizia decoro e viabilità.

Considerato che:

tradizionalmente, e fin dagli anni 90, l'area antistante lo stadio San Siro era occupata da operatori che esercitavano il commercio su area pubblica in forza di autorizzazioni e concessioni nominative di posteggio per la vendita di: articoli sportivi, gelati, caldarroste, panini e bibite in occasione degli incontri di calcio. Tali operatori risultavano da elenchi conservati agli atti approvati con Provvedimento Assessorile n. 9.228.050/23171/92 del 04/09/1992.

In data 16/06/2000 con Deliberazione n. 1713/2000 la Giunta Comunale ha approvato l'affidamento della concessione d'uso e di gestione dello stadio "G. Meazza" (San Siro) ivi comprese le aree esterne alla struttura e dei relativi servizi alle Società F.C. Internazionale – Milan A.C. SpA, successivamente perfezionata con apposita convenzione sottoscritta il 01/07/2000.

A partire dalla stagione calcistica 2000/2001 alcuni operatori censiti negli elenchi di cui sopra aderivano al Consorzio Operatori Stadio Milano S.C.R.L. incaricato dalle Società F.C. Internazionale – Milan A.C. SpA per la gestione della vendita di panini e bibite e merchandising nell'area cd. "di rispetto" adiacente allo stadio. Tali operatori (una sessantina circa) rinunciavano di fatto ad esercitare la loro attività su area pubblica (essendo questa conferita in concessione d'uso esclusiva alle predette Società) per svolgerla sulla base del rapporto di natura privatistica con le società calcistiche milanesi, divenute nel frattempo titolari di concessione anche sugli spazi in questione.

Con determinazione dirigenziale PG 22.222.050 del 03/07/2001, tra i restanti operatori non aderenti al consorzio, ne venivano selezionati 33 con il criterio di anzianità per continuare l'attività di vendita su area pubblica nella parte esclusa dalla concessione d'uso alle Società F.C. Internazionale – Milan A.C. SpA. Gli stessi operatori fin dalla stagione calcistica 2000/2001 possono presentare domanda ogni anno per rinnovare in continuità l'autorizzazione esistente.

Nel corso degli anni, a vario titolo, alcuni (di questi 33) operatori perdevano o rinunciavano alla possibilità di esercitare in continuità la loro attività nell'area pubblica predetta e, da ultimo, per la stagione calcistica 2026/27, con Determinazione Dirigenziale n. 4807 del 12/06/2026, sono stati autorizzati n. 22 operatori.

Da anni inoltre, in forza di specifiche Ordinanze Sindacali tutt'ora vigenti (Ordinanza Sindacale P.G. 186198/2011 del 11/3/2011, P.G. 486596/2015 del 11/9/2015, P.G. 680907/2015 del 15/12/2015, P.G. 290354/2016 del 30/5/2016, P.G. 319557/2016 del 15/6/2016), è inibito il commercio itinerante all'interno di entrambe le aree, la prima (originariamente data) in concessione alle Società F.C. Internazionale – Milan A.C. SpA e la seconda con i 22 operatori autorizzati, consentendosi di contro l'esercizio del commercio in forma itinerante al di fuori del perimetro delle aree in questione con i mezzi e le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

Verificato che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2025 si approvavano "Gli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio "Giuseppe Meazza", qualificato, nell'ambito del vigente piano di governo del territorio, quale "Grande funzione urbana San Siro", a seguito della proposta presentata da A.C. Milan S.P.A. e F.C. Internazionale Milano S.P.A, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 ("Legge Stadi")".

In data 05/11/2025 il compendio immobiliare è stato alienato alle stesse Società, comprendendovi in particolare l'area esterna alle strutture fino a tale momento in concessione d'uso alle medesime società.

La compravendita del compendio immobiliare e dell'area in questione nonché la scadenza al 31/07/2025 del contratto privatistico per la gestione della vendita di panini e bibite e merchandising tra il Consorzio Operatori Stadio Milano S.C.R.L. e M-I Stadio S.r.l. faceva sorgere in quest'ultimo la necessità di rinegoziare i termini dell'accordo, non escludendosi per altro la possibilità di una diminuzione degli stalli di vendita utilizzati fino a quel momento dai venditori ambulanti.

Con il verbale di incontro tenutosi nella Prefettura di Milano in data 28/08/2025 alla presenza del Prefetto di Milano, del Sindaco e degli Assessori allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro e Sport Turismo e Politiche Giovanili di Milano, del Questore di Milano e delle Associazioni di categoria rappresentative degli operatori commerciali, a seguito delle iniziative di protesta avanzate dagli ambulanti, volte a denunciare l'impatto sociale derivante dal potenziale ridimensionamento degli spazi, si stabiliva quanto segue:

1. *M-I Stadio S.r.l e il Consorzio Operatori Stadio Milano S.C.R.L. procederanno nel breve termine alla sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto n. 57 postazioni destinate al posizionamento di autonegozi e/o stand atti alla somministrazione di alimenti e alla vendita di prodotti di merchandising (fino ad un massimo di 15 postazioni per quest'ultima categoria merceologica), per il periodo dal 01/08/2025 al 31/07/2026, continuando nelle more gli esercenti a svolgere l'attività ognuno nei propri stalli;*

2. Inoltre per il periodo contrattuale successivo al 31/07/2026 M-I Stadio S.r.l procederà alla predisposizione di un bando per l'assegnazione delle postazioni in questione con decorrenza dal giorno successivo della scadenza del contratto al punto 1, considerando prioritariamente le posizioni degli attuali operatori ambulanti, tenendo conto delle vigenti disposizioni normative di settore e valutate le eventuali sopravvenienze strutturali che dovessero verificarsi nell'area circostante lo Stadio san Siro.

Come da accordi M-I Stadio S.r.l predisponendo un bando per l'assegnazione delle postazioni che, per motivi strutturali, venivano sensibilmente diminuite rispetto agli iniziali operatori (una sessantina circa) giungendosi di fatto, in sede di aggiudicazione, al mantenimento del rapporto privatistico con circa la metà degli ambulanti originari.

Con ciò si determinava l'impossibilità a continuare l'attività di vendita per gli altri operatori storici (seppur diversi di loro quali titolari di più di una postazione) del Consorzio che lavoravano stabilmente nell'area.

Considerato altresì che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 442 del 18/03/2025 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l'acquisto del Compendio immobiliare "Ambito GFU San Siro" comprensivo dello Stadio "Giuseppe Meazza" congiuntamente presentata, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A." veniva previsto, in relazione alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio "Giuseppe Meazza", la necessità di "...Creare il maggior numero di posti di lavoro nell'ambito dei servizi accessori al nuovo stadio e della nuova struttura commerciale, privilegiando le fasce più giovani e coloro che esercitano già attività di somministrazione durante gli eventi.." e "...per quanto concerne le criticità relative alle attività degli ambulanti, che attualmente lavorano nell'area di San Siro per gli eventi sportivi e concertistici, dovranno essere sottoscritti accordi specifici con le Società proponenti, anche secondo quanto stabilito dalla c.d. Legge stadi...";

Precisato che:

per l'importanza attribuita alle attività in oggetto in termini di presenza commerciale sul territorio cittadino, anche in vista dei numerosi eventi calcistici ed extracalcistici che ospiterà lo stadio San Siro nei prossimi anni, l'Amministrazione Comunale intende ricostituire, almeno in parte, il segmento di commercio su aree pubbliche di tipo extramercato nell'area promuovendo – in ragione di quanto previsto sia con la Deliberazione GC n. 442 del 18/03/2025 sia con la deliberazione di CC n. 71 del 29/09/2025 - una procedura ad evidenza pubblica che preveda un punteggio premiale assegnabile agli ambulanti operanti nell'area dai primi anni 90 ed esclusi dalla continuazione del rapporto di natura privatistica col nuovo proprietario area.

Dato atto che:

La normativa vigente in materia, art. 23 della Legge Regionale n. 6/2010 e art. 21 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche prevede l'assegnazione di nuovi posteggi previo l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e in particolare che:

- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione;
- Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione;
- Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
- L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui sopra decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

In attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, Legge annuale per il mercato e la concorrenza sono state approvate con Decreto ministeriale del 5 giugno 2026 le linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 30 aprile 2026, e il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2026.

Dato atto altresì che:

L'Amministrazione Comunale intende adottare le seguenti linee di indirizzo in coerenza con le normative vigenti ed in particolare con il Decreto ministeriale del 5 giugno 2026 che approva le linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche:

1. I posteggi extramercato, oggetto della procedura selettiva, saranno individuati, in allegato alla pubblicazione del bando, con planimetrie che identificheranno gli spazi e relative metrature, anche in funzione della tipologia di mezzo di vendita e relativa categoria merceologica. Le posizioni dovranno acquisire il parere vincolante della Polizia Locale e della Prefettura/Questura sotto il profilo della viabilità, sicurezza, ordine pubblico e convivenza con la popolazione residente nell'area notiziandone a riguardo i Municipi competenti per territorialità. **I posteggi individuati non potranno essere in numero superiore a 20**, in ragione della esistenza di altri ambulanti (22) che già operano in forza di specifica autorizzazione temporanea per la stagione calcistica 2026/2027, non escludendo comunque una modifica dell'estensione del perimetro della portata delle Ordinanze Sindacali P.G. 186198/2011 del 11/3/2011, P.G. 486596/2015 del 11/9/2015, P.G. 680907/2015 del 15/12/2015, P.G. 290354/2016 del 30/5/2016, P.G. 319557/2016 del 15/6/2016 che attualmente inibiscono il commercio su area pubblica in forma itinerante nell'area di riferimento. L'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di aumentare i posteggi da assegnare tramite procedura selettiva dopo una valutazione complessiva delle aree in oggetto sotto il profilo viabilistico, della sicurezza e dell'ordine pubblico in accordo con Prefettura, Questura e Polizia Locale notiziandone a riguardo i Municipi competenti per territorialità.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico avranno durata limitata nel tempo, non potranno avere scadenza successiva al 30/06/2027 (termine della stagione calcistica in corso) e saranno rinnovabili solo nel caso ne sussistano le condizioni. Tale soluzione deve essere adottata in virtù delle prossime cantierizzazioni che interesseranno tutta l'area e la viabilità nelle adiacenze dello stadio San Siro.
3. I soggetti selezionati dovranno corrispondere un canone annuale CUP calcolato in applicazione della sezione I, parte II, "Criteri di determinazione del canone" del Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, secondo le tariffe vigenti.
4. Il procedimento di selezione, è avviato con la pubblicazione del bando. Potranno partecipare alla procedura persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite e cooperative che alla data di pubblicazione del bando siano in possesso di autorizzazione valida per esercitare il commercio su area pubblica di tipo B (commercio itinerante). A pena di esclusione non è consentito ad un medesimo soggetto partecipare alla procedura selettiva presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero avere rapporti di controllo e collegamento con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra elencate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Ai fini della tutela della concorrenza, in virtù di quanto suddetto, nonché per assicurare pluralità e differenziazione dell'offerta al consumatore, non sarà assegnabile più di un posteggio ad operatore partecipante e pertanto il numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto che abbia presentato domanda nell'ambito della procedura in oggetto è sottoposto ad un limite massimo **di n. 1 autorizzazione**. Alla medesima data i partecipanti dovranno essere in possesso e regolarmente detentori della seguente documentazione:
 - requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all'articolo 20 della Legge regionale n. 6/2010;
 - carta di esercizio;

- attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso;
 - iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.
5. Il Comune, al fine di operare l'acquisizione d'ufficio della documentazione di cui non sia già in possesso, dovrà richiedere al soggetto titolare dell'azienda partecipante l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, mediante la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 3 del DPR 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti dall'avviso determinerà l'impossibilità di effettuare le verifiche d'ufficio e la domanda sarà esclusa;
- a. la presentazione della dichiarazione sostitutiva avverrà per mezzo di portale telematico che sarà individuato alla pubblicazione della procedura selettiva.
 - b. il Comune effettuerà idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche a campione e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il Comune compirà verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazioni e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative agli stessi. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il Comune potrà provvedere ad apposite verifiche presso soggetti anche privati;
 - c. il Comune effettuerà la contestuale verifica dei pagamenti CUP nel rispetto dei Regolamenti Comunali vigenti. A tal fine costituisce requisito per la partecipazione l'assenza di debiti come risultanti dalla banca dati Ge.Ri. con il Comune di Milano per canoni per le concessioni di suolo pubblico riferite ad occupazioni per il commercio su aree pubbliche anche se relativi a concessioni già trasferite a soggetti terzi nonché l'assenza di debiti a vario titolo dovuti e che siano oggetto di specifica procedura esecutiva ai sensi di Legge, fatte salve eventuali piani di rientro da morosità concesse e debitamente onorate dall'interessato (rateizzazioni).
6. In attuazione delle linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche approvate con Decreto ministeriale del 5 giugno 2026 a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 30 aprile 2026, e il relativo comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2026, le postazioni oggetto della procedura selettiva sono assegnate punteggiando specifiche premialità, nei limiti **complessivi di 100 punti**, secondo quanto declinato nei punti seguenti.
- a. **Criterio della stabilità occupazionale** Il bando, al fine di promuovere la stabilità occupazionale di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n. 21 prevede una premialità in favore della impresa partecipante che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando. Il punteggio premiale massimo riconoscibile è di **5 punti**, con una progressione aritmetica interna correlata al numero del personale interessato.
 - b. **Criterio della professionalità e dell'esperienza.**
 1. Al fine di valorizzare le professionalità e l'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento, di cui al comma 2, lettera a), seconda parte, dell'articolo 11 cit., il bando prevede una specifica premialità per l'anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo. Il punteggio massimo previsto per tale premialità è di **35 punti**, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni. Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30%.
 2. l'anzianità acquisita, attraverso il diretto esercizio dell'attività di vendita nel posteggio ubicato nell'area San Siro riferito alle attività di vendita in occasione delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo. Questo tipo di premialità è pregnante in quanto valorizza una sub specie particolarmente qualificata dell'esperienza professionale, focalizzata sul posteggio nell'area oggetto di gara e quindi portatrice di un know how in ordine al gradimento e alle aspettative della platea dei consumatori, della conoscenza delle problematiche o comunque delle specificità legate alla localizzazione. Siffatta premialità debba essere individuata in **15 punti** e riconosciuta solo agli operatori esclusi dall'attuale contratto in essere per la vendita/somministrazione nell'area privata adiacente allo stadio San Siro che documenteranno di aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività temporanea per vendita/somministrazione associata all'evento stagione calcistica 2025/2026. *Tale punteggio premiale potrà essere attribuito ad una sola domanda presentata e ad un solo soggetto giuridico*

titolare, possessore o detentore dell'attività collegata alla SCIA di cui sopra ovvero che abbia rapporti di controllo e collegamento con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

- c. **Criterio del requisito dimensionale.** Il bando prevede una specifica premialità per le imprese che soddisfano i requisiti dimensionali della microimpresa, ossia meno di dieci occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. Il punteggio premiale riconoscibile è di **5 punti**.
- d. **anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato calcolata in termini di giorni di lavoro.** Tale criterio qualifica ulteriormente il criterio di cui al punto 6, lett. b), relativo all'esperienza professionale, posto che esso concerne un fenomeno frequente e ben conosciuto nell'ambito del commercio ambulante nei mercati settimanali scoperti, in virtù del quale si assegnano al venditore che ne faccia istanza, posteggi temporaneamente liberi il giorno stesso del mercato. Una funzione di supplenza che consente quindi di presentare ai consumatori l'area mercatale nella sua piena potenzialità, riconoscendo al contempo agli ambulanti non titolari di posteggio in quel mercato di conseguire una utilità, sia pur limitata alla singola giornata. L'attività svolta in quelle giornate contribuisce certamente ad arricchire il bagaglio professionale del venditore. Il punteggio massimo riconoscibile non può superare i **5 punti** complessivi. Tale punteggio va calcolato secondo la seguente anzianità di spunta:
- meno di 50 giorni: 1 punto;
 - da 51 a 150 giorni: 2 punti;
 - da 151 a 300 giorni: 3 punti;
 - da 301 a 450 giorni 4 punti;
 - oltre 450 giorni: 5 punti;
- Il punteggio relativo all'anzianità di spunta è attribuibile con riferimento ad un solo posteggio oggetto della procedura selettiva. Pertanto, qualora l'operatore presenti domanda per più posteggi nella medesima area mercatale, l'anzianità maturata potrà essere fatta valere, a scelta del candidato, per una sola domanda.
- E' definita in gergo "attività di spunta" l'attività che riguarda i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni che sono assegnati giornalmente ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare (DGR. 8570/2008 titolo IV° punto 4). Per le motivazioni di cui sopra tale premialità è applicabile strettamente al caso dei posteggi dei mercati settimanali scoperti.
- e. **offerta di prodotti tipici e di qualità.** Avuto riguardo alla natura peculiare del commercio su area pubblica e dello stretto legame con il territorio, un ulteriore criterio integrativo è quello della vendita di prodotti alimentari o artigianali la cui produzione o manifattura è allocata nel territorio regionale. Trattasi di prodotti che danno alla vendita ambulante un valore aggiunto rispetto al commercio in sede fissa. Il punteggio attribuibile è pari a **8 punti**. Il punteggio può cioè essere attribuito solo se nel caso in cui almeno il 50% della merce venduta sia riconducibile a tale categoria.
- f. **impegno da parte dell'operatore a consegnare a domicilio.** E' estremamente utile, in casi di semplice esigenza legati alle disponibilità di tempo e di mezzi da parte dei comuni consumatori, il servizio della consegna a domicilio. **Il punteggio attribuibile è pari a 7 punti.**
- g. **presentazione di progetti innovativi,** anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica dei banchi/autonegozi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto. Il punteggio attribuibile è pari a **2 punti**.
- h. **utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.** Il punteggio attribuibile è pari a **6 punti**.
- i. **partecipazione a corsi di formazione** nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenza di lingue straniere. Il punteggio attribuibile è pari a **7 punti**.
- j. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere criteri ulteriori per un massimo complessivo di **5 punti**, purché correlati alla qualità dell'offerta o al livello di servizio fornito e tali da non incidere in modo determinante sull'esito della procedura selettiva, ovvero di poter spalmare tale punteggio fra i criteri integrativi di cui alle lettere da e) ad i), o valorizzare maggiormente uno di essi.

7. l'assunzione da parte dell'aspirante concessionario di un obbligo di fare o di un impegno (ad esempio impegno a fornire prodotti tipici, ovvero impegno a consegnare a domicilio) non può

essere inferiore ad un triennio. Il mancato rispetto di tale impegno, se accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica disposta dai competenti organi, sarà sanzionato con la decadenza. È necessario altresì precisare che in caso di cessione, in via temporanea o definitiva, dell'azienda o del ramo di essa, titolare della concessione di posteggio, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della stessa.

8. Ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio conseguito, esse sono risolte con l'assegnazione all'impresa con maggiore anzianità, documentata secondo quanto previsto al punto 6, lettera b).
9. Alla conclusione del procedimento di rinnovo, il Comune provvederà al rilascio delle nuove autorizzazioni nelle forme previste dalla Legge.

Ritenuto che:

Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e di garantirne la massima efficacia, il procedimento di selezione pubblica e tutte le comunicazioni formali tra l'Amministrazione e le Imprese interessate dovranno svolgersi interamente in modalità telematica.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inoltrate esclusivamente accedendo al portale telematico che sarà individuato alla pubblicazione della procedura selettiva.

per le motivazioni innanzi riportate, allo scopo di consentire la pubblicazione dell'Avviso pubblico per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Visti:

- gli artt. 48, 49, 134, 4^a comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 18 dicembre 2025 avente oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2026-2028". Immediatamente eseguibile;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 15 gennaio 2026 avente oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028". Immediatamente eseguibile;
- il D.Lgs 59/2010 attuazione della Direttiva 2006/123/CE;
- Le Linee Guida Ministeriali del 5 giugno 2026 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2026 approvate in attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
- la L.R.6/2010 testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano;
- il Regolamento Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

1. di approvare, in conformità con le Linee Guida Ministeriali del 5 giugno 2026 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2026, le linee di indirizzo descritte in premessa per l'avvio delle procedure selettive per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro;
2. di dare atto che il Direttore dell'Area Attività Commerciali e SUAP provvederà ad assumere gli atti conseguenti, necessari all'adozione del presente provvedimento;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4^o, del D.Lgs. 267/2000.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione delle linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro. Il provvedimento non comporta spesa

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Numero proposta: 1221 / 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA ATTIVITA' COMMERCIALI E SUAP

Fabio Mancuso

Firmato digitalmente da Fabio Mancuso

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione delle linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni calcistiche e di spettacolo nell'area esterna dello stadio San Siro. Il provvedimento non comporta spesa

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Numero proposta: 1221 / 2026

Segreteria Generale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi Art.2- comma 1 - Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni

FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Antonio Sebastiano Purcaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1041 DEL 30/07/2026

Letto approvato e sottoscritto

**Il Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente**

**Il Segretario Generale
Antonio Sebastiano Purcaro
Firmato digitalmente**